BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI EXTRA UE NON RESIDENTI IN ITALIA
ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020
PRESSO IL
CONSERVATORIO F.A. BONPORTI
di Trento e sezione staccata di Riva del Garda

Il DIRETTORE

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 con la quale è stata varata la riforma delle Istituzioni che compongono il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui fanno parte anche i Conservatori di musica;

VISTA la legge 28.12.2000, n. 445, art 47 in materia di dichiarazioni sostitutive di atti e/o fatti giuridicamente rilevanti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.4.2001 attuativo dell'art. 4 della legge 2.12.1991, n. 390 avente ad oggetto "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTO il decreto legislativo n. 250 di data 25.7.2006, costituente norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige, in base al quale sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, relative alle Accademie di belle arti, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati con sede in Provincia di Trento;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 30.05.2008;

VISTO il decreto legislativo n. 68 di data 29.03.2012 avente ad oggetto "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";

VISTA la legge 11.12.2016, n. 232, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018", in base alla quale anche le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica hanno dovuto approvare ed adeguare, entro il 31.03.2017, i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca;

VISTA la deliberazione n. 50 di data 12.9.2019 con la quale il Consiglio di amministrazione, in attuazione dell'articolo 6ter della legge provinciale 2.11.1993 n. 29, ha approvato lo schema di "Accordo di programma stralcio per l'anno 2019" ed il relativo "Quadro risorse 2019", che disciplina i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento ed il Conservatorio per l'anno 2019, e prevede, in particolare il sostenimento da parte della Provincia di interventi e attività nell'ambito dell'offerta formativa, della produzione artistica, della ricerca e diffusione, dell'internazionalizzazione, della produzione di servizi per gli studenti, della logistica, dotazioni strumentali e tecnologia;

VISTA la deliberazione n. 1613 di data 18.10.2019 con cui la Giunta provinciale, ha approvato lo schema di Accordo di Programma stralcio per l'anno 2019 da stipulare fra la Provincia autonoma di Trento e il Conservatorio di musica "Francesco Antonio Bonporti" di Trento, nonché stabilito le assegnazione delle risorse per l'anno 2019";

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 69 del 26.11.2019 che ha autorizzato l'approvazione di un regolamento avente ad oggetto la disciplina per l'erogazione di borse di studio a favore di studenti del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda non residenti in Italia e aventi la cittadinanza in Stati non appartenenti all'Unione europea, denominati studenti internazionali, per l'anno accademico 2019/2020, con relativa indizione di un bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio;

DISPONE

l'emanazione del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio destinate agli studenti capaci e meritevoli aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia.

Articolo 1 – Destinatari.

1. Il presente bando è destinato agli studenti in corso che si iscrivono, per l'anno accademico 2019/2020, al Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di riva del Garda, aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia (*di seguito* studenti internazionali).
2. Il beneficio della borsa di studio è concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dall' ordinamento didattico, a partire dall'anno di prima immatricolazione e il modello di contribuzione è basato sul reddito e sul merito.
3. Il presente bando, pubblicato all'albo del Conservatorio di Musica "F.A. Bonporti" di Trento e sezione staccata di Riva del Garda, è consultabile presso la segreteria dell'Istituto in via S. Giovanni Bosco n. 4 a Trento ed è disponibile anche sul sito web: www.conservatorio.trento.it.

Articolo 2 – Requisiti richiesti per il beneficio della borsa di studio.

1. L'accesso ai benefici è legato sia alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza sia alla valutazione del merito del richiedente.

   A. Requisiti economici:

   La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'ISEE parificato (indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dello studente il cui nucleo familiare è residente all'estero – D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, art. 8, comma 5) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

   Il valore limite dell'ISEE parificato per il diritto allo studio universitario al fine di poter richiedere i benefici è pari a €. 30.000,00.

   Lo studente internazionale deve presentare la documentazione attestane la propria condizione economica familiare, tradotta in lingua italiana al CAF convenzionato con l'Università degli studi di Trento entro il 30.11.2019.

   Lo studente deve possedere apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio.

   Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto Ministeriale n. 594 del 1.8.2014 devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo dell'indicatore ISEE parificato, è fatta corrispondere a 0.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

A seguito dell'ottenimento dell'ISEE parificato, gli studenti potranno procedere alla compilazione della domanda online.

B. Requisiti di merito:

L'accesso ai benefici è legato anche alla valutazione del merito del richiedente.

Il merito è dato dal numero di crediti formativi accademici (CFA) conseguiti e registrati in carriera dagli Uffici competenti in relazione all'anno di prima immatricolazione.

Alla conclusione di ogni anno di corso, nel mese di luglio, viene determinato il merito della componente studentesca internazionale richiedente il beneficio della borsa di studio sulla base dei crediti formativi accademici (CFA) acquisiti entro la data ultima del secondo appello della sessione estiva del medesimo anno. Nel caso lo studente non raggiunga i requisiti di merito richiesti, dovrà restituire quanto ricevuto.

I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti allo studente iscritto al primo anno sono il conseguimento entro la data ultima del secondo appello della sessione estiva del medesimo anno di almeno 35 CFA.

I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti allo studente iscritto ad anni successivi al primo sono il conseguimento entro la data ultima del secondo appello della sessione estiva del medesimo anno di almeno 85 CFA.

Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i crediti formativi accademici (CFA) derivanti da:

- esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
- esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
- esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).

Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera accademica sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".

Il merito quantificato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, determina inoltre la conferma o meno per l'anno accademico successivo della borsa di studio per gli/le studenti/studentesse che ne erano già beneficiari/e.

Articolo 3 – Borse di studio.

1. L'importo della borsa di studio è quantificato in €. 5.200,00.- (cinquemiladuecento/00), suddiviso in due rate annuali di cui la prima, pari al 50% dell'importo complessivo verrà erogata entro il mese di dicembre; la seconda rata dovrà essere erogata entro il mese di luglio dell'anno successivo, subordinata al raggiungimento di un numero di crediti formativi (CFA) pari a 35 CFA per chi è iscritto al primo anno e 85 CFA per chi è iscritto al secondo anno.
2. Lo/la studente/studentessa beneficiario/a di borsa di studio viene esonerato/a dal pagamento del contributo accademico e della tassa provinciale per il diritto allo studio. Per contro, l'esonero dai contributi non è condizione sufficiente per l'attribuzione della borsa di studio.
3. Alla conclusione di ogni anno accademico sulla base del raggiungimento dei crediti minimi necessari all'accesso della borsa di studio, formulata ai sensi del successivo articolo 6, vengono confermate o meno le borse di studio attribuite a inizio anno accademico. Lo/la studente/studentessa che perderà l'idoneità alla borsa nel corso dell'anno accademico dovrà versare all'Opera Universitaria la tassa provinciale per il diritto allo studio, calcolata con il sistema ISEE parificato.
4. La borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in conto corrente (o su carta prepagata abilitata a ricevere bonifici) intestato o co-intestato allo studente.

Articolo 4 – Modalità erogazione borsa di studio.

1. La componente studentesca internazionale beneficiaria di borsa di studio, la quale prende iscrizione per la prima volta al programma formativo, riceve la prima rata della stessa entro il mese di dicembre 2019, a seguito di pubblicazione della graduatoria. La seconda rata viene erogata entro il mese di luglio 2020 a condizione che nelle sessioni di esami siano stati acquisiti, mediante il superamento di esami, 35 CFA per gli immatricolati al primo anno e 85 CFA per gli iscritti al secondo. La borsa di studio viene concessa per un numero di volte pari al numero di anni di durata normale del corso di studio.
2. La componente studentesca internazionale beneficiaria di borsa di studio la quale rinnova l'iscrizione e ha ottenuto, nell'anno di corso concluso, il merito previsto per il mantenimento della borsa, riceve la prima rata della borsa di studio con le stesse tempistiche di cui al comma precedente. La seconda rata viene erogata entro il mese di luglio 2020 nel rispetto del requisito di cui al comma precedente, determinato rispetto agli appelli complessivamente previsti fino a quel momento dal corso di studio. Lo/la studente/studentessa che, terminato l'ultimo anno di corso regolare, risulti in debito unicamente della prova finale, beneficia in ogni caso per quell'anno dell'intero importo della borsa di studio.
3. Nel caso in cui il requisito di merito non risulti rispettato al termine dell'anno di corso, lo/la studente/studentessa internazionale sarà tenuto/a a restituire la prima rata della borsa che gli/le è stata erogata a inizio anno accademico.
4. Gli/le studenti/studentesse che frequentano l'ultimo anno di corso accademico di primo o secondo livello e che siano beneficiari/e di esonero, conservano il suddetto beneficio fino alla data ultima della sessione invernale dell'anno successivo. L'eventuale borsa di studio invece non può essere rinnovata oltre il mese di ottobre dell'ultimo anno di durata normale del corso di studio.
5. La componente studentesca internazionale che non consegue il titolo entro le scadenze di cui al comma precedente, è tenuta al rinnovo dell'iscrizione versando la quota di contributi previsti per

l'iscrizione. Tale quota di contributi, eventualmente aggiornata nel corso degli anni accademici, consente loro di laurearsi entro la sessione di laurea invernale. In caso di mancato conseguimento del titolo entro questa data sarà dovuto il contributo per l'anno accademico.

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali.

1. Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate.

Articolo 6 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive.

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Istituto può procedere in qualsiasi momento a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura o alla risoluzione di diritto del contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ove il contratto fosse stato stipulato, si applicano le disposizioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 7 – Clausola di salvaguardia.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

CONSERV. BONPORTI - TN
Prot. 0005998
Data 29/11/2019
Fasc.

IL DIRETTORE
Prof. Massimiliano Rizzoli